MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 1

Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. 3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37."".

Versione in vigore dal 23 maggio 2003, non più in vigore dal 22 luglio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-alla-disciplina-degli-esami-di-abilitazione-alla/art-1-istituzione-dell-articolo-9-del-decreto-del-presidente-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it